

PARCO DEI MONTI SICANI

Disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco

Capo I

"FINALITA"

Art. 1

"Finalità ed efficacia"

1. Il presente regolamento disciplina le attività esercitabili ed i divieti operanti in ciascuna zona del Parco dei Monti Sicani ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La presente regolamentazione cessa di avere efficacia all'atto di entrata in vigore del regolamento del Parco di cui all'art. 10, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Capo II

"ZONA "A", DI RISERVA INTEGRALE"

Art. 2

"Attività esercitabili"

Nelle zone "A", di riserva integrale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, è consentito:

- a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, nel rispetto della destinazione di zone, devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente, previo parere del comitato tecnico scientifico;
- b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;
- c) esercitare, nei limiti di cui al successivo art. 15, interventi su popolamenti forestali;
- d) esercitare nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli, attività agricole, ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona. Ogni mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione

di prati - pascoli, deve essere autorizzato dall'Ente Parco previo rilascio di nulla osta, sentito il C.T.S. L'esercizio delle attività agricole dovrà avere come obiettivo finale l'utilizzo di tecniche agricole ad indirizzo biologico.

e) esercitare il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto ad autorizzazione nel rispetto di apposito regolamento approvato dall'Ente Parco, su parere del C.T.S., con il quale si fissano limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;

f) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco, di regola, deve essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali deve essere praticato a strisce alterne e mai andatamente secondo modalità esecutive fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse;

g) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco, su parere del C.T.S.;

h) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione del C.T.S., deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento la raccolta è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e, in mancanza di questi, nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'emanazione del decreto istitutivo del Parco.

i) il traffico motorizzato sulle strade classificate: statali, provinciali, comunali.

Art. 3

“Divieti”

Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone "A" è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti; la costruzione di nuovi elettrodotti e teleferiche; realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti;

b) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

c) asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili, minerali;

d) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;

e) praticare il campeggio;

f) esercitare attività sportive che compromettono l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali: automobilismo, trial, motociclismo, motocross, motoalpinismo, deltaplanismo, etc.;

g) il sorvolo dei velivoli non autorizzati dall'Ente Parco, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

h) lo svolgimento di attività pubblicitarie.

Art. 4

“Divieti particolari”

Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, l'Ente Parco, su parere del C.T.S., può inibire le attività di cui al precedente art. 2 su particolari aree, sottraendole ad ogni forma di utilizzazione.

Art. 5

“Acquisizione di particolari aree “

L'acquisizione delle zone "A", di cui all'ultimo interlinea del punto a), dell'art. 8, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, deve prioritariamente riguardare le aree sottratte ad ogni forma di utilizzazione di cui al precedente articolo.

Capo III

ZONA "B", DI RISERVA GENERALE

Art. 6

“Attività esercitabili”

Nelle zone "B", di riserva generale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, sono consentite le seguenti attività:

- a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, nel rispetto della destinazione di zona, devono essere strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco e sottoposte al nulla osta dell'Ente, previo parere del comitato tecnico scientifico;
- b) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;
- c) esercitare, nei limiti di cui al successivo art. 15, interventi su popolamenti forestali;
- d) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco può essere consentito purché praticato a strisce alterne e mai andatamente secondo modalità esecutive fissate d'intesa con l'Ente Parco. Su parere del C.T.S., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi possono essere modificate o dismesse;
- e) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco, su parere del C.T.S.;
- f) praticare le attività sportive purché non compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di precludere l'accesso ad alcune aree;

g) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento che l'Ente Parco è tenuto ad emanare su parere del C.T.S. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla costituzione del C.T.S., deve garantire gli interessi dei residenti. Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento la raccolta è consentita nel rispetto degli specifici regolamenti comunali laddove esistenti e, in mancanza di questi, nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'emanazione del decreto istitutivo del Parco;

h) esercitare le attività silvocolturali, secondo quanto previsto nel successivo art. 15. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista nel successivo art. 15 può essere assentita l'apertura di piste di esbosco, previo accertamento della inderogabile necessità delle stesse ed a condizione della rimessa in pristino dei luoghi;

i) esercitare il pascolo, purché lo stesso sia compatibile con le utilizzazioni boschive e con gli interventi di gestione forestale e sia garantita la rinnovazione. L'Ente Parco può, su parere del C.T.S., fissare limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;

l) esercitare nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli, attività agricole, ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona. Ogni mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati - pascoli, deve essere autorizzato dall'Ente Parco previo rilascio di nulla osta, sentito il C.T.S.;

m) esercitare attività zootecniche, purché condotte a livello d'impresa agricola;

n) modificare la destinazione d'uso di manufatti edilizi esistenti e realizzare nuovi manufatti edilizi per l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale, quali magazzini, ricovero attrezzi agricoli, etc. e piste di accesso ai fondi nel solo caso in cui queste non esistano nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tecnico formali della coltura costruttiva tradizionale locale, previo nulla osta dell'Ente Parco. Per le edificazioni si applica l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 0,03 metri cubi per metro quadrato; non si applica il disposto dell'art. 22, legge regionale 27 dicembre 1971, n. 78;

o) realizzare interventi di sistemazione idraulico forestale con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco che lo rilascia solo in caso di comprovata necessità;

p) il traffico motorizzato sulla rete stradale esistente, con l'esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e sentieri, e l'accesso con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite.

Art. 7

“Divieti”

1. Ferma restando la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone "B" si applicano i divieti di cui al precedente art. 3 con le specificazioni indicate al successivo comma.

2. Nell'esercizio dell'attività agricola è fatto divieto di praticare la serricoltura e d'impiantare serre. Sono ammesse: l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessaria allo svolgimento delle normali attività agricole, l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento di attività agrosilvopastorali.

Capo IV

ZONA "C", DI PROTEZIONE

Art. 8

“Attività esercitabili”

1. Nelle zone "C", di protezione, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, sono consentite le attività elencate nel precedente art. 6, con i limiti e le modalità in esso contenute, nonché le seguenti altre:

a) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree a tal fine attrezzate;

b) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del comma 1, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio rivolte specificatamente al perseguimento delle finalità di cui al punto c) dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli interventi sub punto b) del precedente comma possono essere realizzati prima della approvazione del piano territoriale del Parco se previsti in apposito piano particolareggiato di cui al successivo art. 10.

Art. 9

“Divieti”

1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate ai successivi comma.

2. L'esercizio dell'attività agricola e silvo-pastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona, ed è fatto comunque divieto di praticare la serricoltura ed impiantare serre, mentre è ammessa l'esecuzione di movimenti di terra se strettamente necessaria allo svolgimento delle anzidette normali attività.

3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

4. E' altresì, vietato:

a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

b) il sorvolo di velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;

c) esercitare qualsiasi attività industriale, realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

Art. 10

“Piani particolareggiati di zone "C"”

1. Nelle more di redazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del Parco di cui all'art. 18, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e sue successive modifiche di integrazione, ad iniziativa

dei comuni, nei cui territori ricadono zone "C", di protezione, previo nulla osta dell'Ente Parco, possono essere redatti piani particolareggiati estesi all'intera area di competenza di ciascun comune classificata zona "C".

2. Il piano particolareggiato persegue le finalità di cui al punto c), art. 8, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, ha i contenuti di cui al punto h) del comma 2, art. 18 della stessa legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, nonché quelli individuati al primo comma, art. 9, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, fatti salvi i divieti di cui all'articolo precedente, debbono essere, comunque, rispettati i seguenti indici e parametri e prescrizioni particolari:

a) la superficie territoriale oggetto di trasformazioni edilizia e/o urbanistica non deve essere superiore al 30 per cento dell'intera superficie oggetto di piano particolareggiato;

b) l'indice di fabbricabilità territoriale massimo, computato sulla superficie territoriale oggetto di trasformazione di cui al precedente punto a) non può essere superiore a 5.000 metri cubi per ettaro;

c) devono essere individuate idonee aree da destinare a parcheggio nella misura minima di metri quadrati 2,5 per ciascun utente servito. Tali aree sono da reperire in aggiunta a quelle di cui all'art. 41 - sexies della legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'indice di fabbricabilità fondiario massimo non può essere superiore a un metro cubo per metro quadrato;

e) in ciascuno lotto edificabile il rapporto di copertura non deve essere superiore al 30 per cento della superficie fondiaria;

f) l'altezza massima dei fronti delle nuove edificazioni, misurata tra la quota dello stato di fatto del piano di campagna e la quota della linea di gronda del manufatto, non può essere superiore a metri lineari 7,00;

g) deve essere salvaguardata quanto più possibile la naturalità dei siti e le modifiche della condizione orografica esistente debbono essere limitate a quelle strettamente necessarie e ritenute indispensabili per il corretto uso dei manufatti e degli impianti previsti. In tal caso deve farsi ricorso a tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

3. Il piano particolareggiato, previo parere del consiglio del Parco da rilasciarsi nel termine di giorni 60 dalla richiesta, trascorsi i quali si intende reso favorevolmente, sentito il comitato tecnico scientifico, è adottato dal consiglio comunale. Le procedure di pubblicazione e approvazione sono quelle fissate all'art. 18, legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

4. Al piano particolareggiato si applica il disposto dell'art. 1, della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38.

Art. 11

“Interventi su particolari manufatti esistenti”

1. Per finalità escursionistiche turistiche, ricettive, di fruizione, di ricerca ed istituzionali dell'Ente Parco possono essere autorizzati dallo stesso ente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 20, legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, su manufatti di particolare pregio, a prescindere dalla zona di Parco in cui ricadono. I manufatti saranno individuati, successivamente, con apposita delibera dall'Ente Parco.

2. Le destinazioni d'uso degli immobili oggetto degli interventi saranno fissate dall'Ente Parco, previo parere del comitato tecnico scientifico.

3. L'elenco dei manufatti di cui al primo comma può essere integrato dall'Ente Parco con le procedure e nei tempi fissati all'art. 28, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo V

“ZONA "D", DI CONTROLLO”

Art. 12

“Attività esercitabili”

Nelle zone "D", di controllo, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14 sono consentite le attività elencate dalla lettera a) alla lettera e), del primo comma, art. 10, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, purché compatibili con le finalità del Parco.

Art. 13

“Divieti”

1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, con le specificazioni indicate ai successivi commi.

2. L'esercizio dell'attività agricola e silvo pastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona, ivi compresa l'esecuzione di movimenti di terra se necessaria allo svolgimento delle anzidette normali attività.

3. L'accensione di fuochi all'aperto è ammessa per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

4. E', altresì, vietato:

a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

b) il sorvolo di velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, non autorizzato dall'Ente Parco;

c) esercitare attività industriali non previste all'art. 22, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché quelle nocive;

d) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.

Art. 14

“Norme sull'attività edilizia”

1. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale, l'attività edilizia nelle zone "D", compatibilmente con le finalità del Parco, è disciplinata dalle seguenti norme:

a) per gli interventi sulle costruzioni esistenti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

b) si applicano le norme vigenti per le zone territoriali omogenee "E" di cui al D.L. 2 aprile 1968, n. 1444;

c) non si applica il disposto dell'ultimo comma, art. 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

d) per finalità produttive si applicano le norme di cui all'art. 22 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

e) per finalità agrituristiche si applicano le norme di cui all'art. 23, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Capo IV

“DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMUNI”

Art. 15

“Gestione del patrimonio boschivo”

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

2. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco, sentito il comitato tecnico scientifico.

3. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali, le attività silvocolturali e quelle di produzione del carbone da parte dei privati sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che lo rilascia nel rispetto di apposite norme fissate dall'Ente Parco, su parere del C.T.S.

4. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostruzione boschiva delle aree degradate, devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tali interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.T.S. Gli interventi di rimboschimento non sono, di norma, consentiti nelle aree nude tradizionalmente utilizzate a pascolo, tranne che per motivi di difesa del suolo o per motivi inerenti le finalità del Parco.

5. In tutto il territorio del Parco sono escluse dal taglio le essenze minori quali acero, carpino, frassino, sorbo, ecc., salvo specifica autorizzazione dell'Ente Parco.

6. In zona "A" gli interventi sui popolamenti forestali devono avere come obiettivo finale la costituzione di fustaie disetanee per pedali o per superfici, compatibilmente con la specie, ed il conseguimento di sistemi più evoluti, diversificati e stabili, privilegiando la rinnovazione per seme rispetto a quella agamica. Saranno, pertanto, consentiti i tagli di conversione. Nei casi in cui un

bosco è soggetto a condizioni ecologiche ed edafiche più difficili, qualora ritenuto necessario per il mantenimento della specie, potrà essere mantenuto il governo a ceduo.

7. In zona "B" nella scelta del trattamento per le utilizzazioni silvocolturali deve essere favorita quella che conduce alla forma del ceduo composto, attraverso la matricinatura intensiva del ceduo semplice. Resta esclusa la possibilità di procedere alla conversione dei boschi di alto fusto in cedui, e dei cedui composti in cedui semplici. Le utilizzazioni boschive devono garantire un equilibrato sviluppo del sottobosco la tutela delle specie caratteristiche delle fitocenosi interessate. Devono essere escluse dalle utilizzazioni peculiari microzone (zone umide, valloni, crinali, cime, stazioni di endemismi, aree a rischio idrogeologico). Sono vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denutate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie superiore ad ettari dieci. La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a metri cento. Nei casi in cui un bosco è soggetto a condizioni ecologiche ed edafiche più difficili, qualora ritenuto necessario per il mantenimento della specie, potrà essere mantenuto il governo a ceduo.

8. L'Ente Parco elaborerà un piano forestale esteso a tutto il territorio del Parco. Il piano sarà costituito da un inventario dei complessi boscati e da dettagliate prescrizioni selvocolturali e norme d'uso distinte per zona di Parco, tipo di bosco e per specie, che dovranno anche disciplinare l'attività di produzione del carbone nonché da norme per il rimboschimento delle zone nude e per la ricostruzione delle aree boscate degradate. Il piano conterrà, altresì, le norme per la redazione e l'attuazione dei piani di assestamento e dei piani di gestione di enti pubblici o di singoli privati.

9. I piani di assestamento e i piani di gestione devono essere sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.T.S. I piani esistenti devono essere sottoposti al riesame dell'Ente Parco che, sentito il C.T.S., potrà impartire eventuali prescrizioni per l'adeguamento delle previsioni degli stessi alla normativa del Parco.

10. Dalla data di approvazione del piano forestale di cui al precedente comma 8, gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'I.R.F. competente per territorio che lo rilascia conformemente alle previsioni del piano forestale e dei piani di assestamento. Gli interventi sui complessi boscati eseguiti direttamente dal corpo forestale della Regione Siciliana dovranno essere attuativi delle previsioni del piano forestale del Parco e dei piani di assestamento.

11. Entro un anno dalla sua istituzione, l'Ente Parco, previo opportuno censimento, deve predisporre apposito elenco di grandi alberi di eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico che, in quanto "monumenti naturali", devono essere rigorosamente tutelati.

Art. 16

"Gestione del patrimonio faunistico"

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'attività venatoria per qualsiasi specie animale presente.

2. Nell'intero territorio del Parco non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che prevedano comunque la cattura e l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Ente potrà predisporre piani di cattura e/o di abbattimento. Nelle zone "A" e "B" eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per

ricompone squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dal personale dell'Ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso.

4. L'intervento sugli squilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

5. L'Ente Parco elaborerà un piano per la gestione faunistica con riferimento all'intero territorio del Parco e articolato per zone, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione. L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.

Art. 17

“Attività di fruizione”

1. E' soggetto ad Parco autorizzazione dell'Ente Parco lo svolgimento di attività ammesse relative alla fruizione, da esercitarsi nell'ambito dell'intero territorio del Parco, fatta salva la facoltà dell'Ente di fissare limiti o prescrizioni in zone di particolare interesse naturalistico o per eccessive frequenze, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita.

2. Le escursioni a piedi e a cavallo sono libere.

3. Nei periodi riproduttivi della fauna del Parco possono essere inibite le attività che possano arrecare disturbo ed oggettivo pericolo nei confronti dell'attività riproduttiva e di nidificazione.

4. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale l'Ente Parco elaborerà un piano stralcio per la razionalizzazione della fruizione con particolare riguardo alle zone "A" e "B". I sentieri devono essere limitati ad una semplice traccia senza alcun intervento strutturale, se non nei tratti in cui non si renda strettamente necessario per la morfologia particolarmente accidentata del suolo, e dotati di semplici segnali che indichino l'itinerario secondo le tradizioni dell'escursionismo. L'Ente Parco cura la realizzazione e la manutenzione dei sentieri in corrispondenza dei principali itinerari escursionistici. Devono essere individuati i percorsi e/o le zone nei quali è consentito praticare attività sportive a condizione che non comportino alcuna alterazione ambientale né la realizzazione di nuove strutture. L'Ente Parco definirà gli itinerari e le rotabili, le stradelle e le piste in cui è consentite il transito motorizzato per fini turistici.

Art. 18

“Attività di ricerca scientifica”

In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Parco, su parere del comitato tecnico scientifico.

Art. 19

“Gestione delle risorse idriche”

1. La salvaguardia da captazioni e sistemazioni idrauliche delle sorgenti naturali ancora esistenti, di laghetti, stagni e torrenti, costituisce obiettivo fondamentale dell'azione di tutela dell'Ente Parco.

2. Deve essere perseguito il recupero alla naturalità di sorgenti, stagni e laghetti. Per l'abbeverata del bestiame al pascolo possono essere realizzate semplici strutture con tecniche naturalistiche. Alla realizzazione di tali strutture può provvedere l'Ente Parco, anche di concerto con l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, o altri soggetti, ai quali potranno essere concesse dall'Ente Parco, contributi finanziari. Nelle more della realizzazione di tali strutture alternative, è consentito per l'abbeverata l'accesso del bestiame ai laghetti, agli stagni ed ai torrenti, tradizionalmente usati per tale finalità, fermo restando il ripristino delle disposizioni di cui al precedente art. 4.

3. Esclusivamente per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni del Parco è ammessa deroga al divieto di modificare il regime delle acque vigente nelle zone "A" e "B" del Parco nella misura di un solo nuovo intervento per ciascun comune. Tale intervento potrà consistere in un potenziamento di una captazione esistente o, in alternativa, in una nuova captazione. La scelta di uno degli interventi anzidetti dev'essere effettuata con progetto esecutivo, da redigere ai sensi dell'art. 24 ultimo comma, legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, assistito da nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.T.S. e sulla base di un esaustivo studio contenente:

a) documentazione della popolazione presente e delle fluttuazioni stagionali;

b) censimento di tutte le dotazioni idropotabili disponibili e delle relative portate;

c) quantificazione della dotazione integrativa per fini idropotabili cui è necessario provvedere;

d) analisi di tutte le possibili soluzioni alternative, anche se più onerose, con la quale sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con interventi: innanzitutto in aree esterne al Parco e in seconda istanza nelle zone di Parco a minor tutela;

e) valutazione d'impatto ambientale dell'intervento proposto e delle azioni prodotte dallo stesso con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali, e valutazione e studio degli interventi, da realizzarsi con tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, idonei alla minimizzazione dell'impatto al mantenimento delle caratteristiche ambientali.

4. All'interno delle aree delimitate come zona "C" e "D" per l'approvvigionamento idropotabile funzionale alle attività ed a interventi consentiti in ciascuna delle due zone, nonché per svolgimento di attività agrosilvopastorali, è ammessa deroga divieto di modificare il regime delle acque, nei limiti e con modalità fissate dall'Ente Parco in sede di rilascio di nulla osta sentito il C.T.S.

5. La progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi, ammissibili ai sensi del presente regolamento; sui corpi idrici e sulle sorgenti devono assicurare il rilascio di portate minime tali da garantire il mantenimento delle biocenosi, e per la loro esecuzione devono utilizzarsi tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

6. In tutto il territorio del Parco sono comunque ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori degli acquedotti e l'Ente Parco, gli interventi rientranti in programmi di ordinaria manutenzione, nonché interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli acquedotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

7. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli acquedotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

Art. 20

“Colture e tecniche agricole tradizionali e biologiche”

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 24 ter legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il 90% dei costi degli interventi autorizzati e/o approvati ai sensi del presente regolamento. Detto contributo deve essere fissato in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il richiedente, proprietario del fondo, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contratti.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo gli interventi di cui al comma precedente sono:

a) il mantenimento ed il ripristino delle colture tradizionali, ammissibili ai sensi del presente regolamento;

b) l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione delle tecniche agricole e colturali praticate in tecniche biologiche e biodinamiche, ai sensi dei vigenti regolamenti C.E.E., sulla scorta di certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato per legge.

Art. 21

“Patrimonio faunistico domestico”

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 24 quater legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il 90% dei costi di mantenimento in funzione dell'utilizzazione economica delle singole specie e/o razze. Detto contributo deve essere fissato in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il richiedente, residente nei comuni interessati, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contratti.

2. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.

Art. 22

Impianti per la produzione di energia alternativa

In tutto il territorio del Parco, non è ammessa la realizzazione e installazione di impianti per la produzione di energia alternativa, fatti salvi gli impianti integrati o parzialmente integrati come definiti dal D.M 19.02.2007, previo nulla osta dell'Ente Parco e sentito il C.T.S.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

“Norme finali”

1. Nei casi in cui il confine tra due zone di Parco segua l'alveo di un corso d'acqua, deve intendersi che entrambe le sponde o ripe ricadono nella zona a maggior tutela.

2. Nei casi in cui il confine segua il tracciato di una strada esistente, deve intendersi che l'intero corpo stradale ricade nella zona a minor tutela.

3. In tutto il territorio del Parco sono comunque ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori degli acquedotti e l'Ente Parco, gli interventi rientranti in programmi di ordinaria manutenzione, nonché gli interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

4. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

5. Nuovi elettrodotti e gasdotti nonché nuovi impianti tecnologici a rete telefonici, idrici, fognari e di distribuzione di energia elettrica, possono essere realizzati nelle zone "C" e "D" con le modalità tecniche ed amministrative di cui al comma precedente.

Art. 24

“Valutazione d'impatto ambientale”

Nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti di opere comportanti trasformazioni del territorio devono essere corredati da adeguata documentazione atta a consentirne la valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 25

“Coltivi di modesta estensione”

Sino a quando la zonizzazione del Parco non sarà riportata su cartografia più adeguata, le aree attualmente utilizzate ai fini agricoli, che risultino ricadenti sul segno grafico di confine tra la zona "A" e la zona "B", in considerazione del fatto che la cartografia in scala 1:25.000, sulla quale è visualizzata la zonizzazione, non ne consente la precisa individuazione devono intendersi escluse dalla zona "A" ed incluse nella zona "B".

Art. 26

“Norma transitoria”

Fino alla costituzione del comitato tecnico scientifico i pareri di competenza previsti dal presente regolamento, sono rilasciati dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.